



IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Regionale del 5 Maggio 2009 n.301 è stato approvato il Piano regionale per la bonifica dei siti inquinati aggiornando lo stesso piano precedentemente approvato con delibera di Consiglio comunale del 13 Luglio 2004 n.395;
- nel predetto piano è riportato l'elenco dei siti appartenenti alla lista A2, ovvero di quei siti a forte presunzione di contaminazione per i quali non è stato ancora accertato il superamento dei valori limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici acque sotterranee e terreno di cui alla tavola A e B della parte quarta del D. Lgs 152 del 2006 e smi;
- tra i siti appartenenti alla sopracitata lista, sette ricadono nel territorio comunale e risultano individuati ciascuno con specifica definizione, classe di priorità e distinti in competenza pubblica e privata a seconda della proprietà dei terreni così come sinteticamente riportato di seguito:
 - a) TR012 Ex discarica Polymer- classe di priorità 1 proprietà pubblica
 - b) TR013 Ex discarica Maratta 1 classe di priorità 1 proprietà privata
 - c) TR015 Ex discarica Maratta 2 classe di priorità 1 proprietà privata
 - d) TR017 Area ASM classe di priorità 1 proprietà pubblica
 - e) TR009 Vocabolo Fiore 1 classe di priorità 2 proprietà privata
 - f) TR010 Vocabolo Fiore 2 classe di priorità 2 proprietà privata
 - g) TR014 ex cava Sabbione classe di priorità 3 proprietà privata
- Relativamente al sito **TR 017 (Area ASM)**, di proprietà pubblica, è stata effettuato il piano d'indagine così come proposto nel piano delle indagini preliminari redatto da ARPAU congiuntamente al Comune ed è stata rilevata la presenza di alcuni contaminati (Ferro, Manganese e Benzene) oltre ai limiti di concentrazione previsti dal D. Lgs. 152 del 2006 e smi nella matrice acque sotterranee. Conseguentemente, con D.G.C. n296 del 2015, è stato disposto:
 - 1)divieto di captazione ed emungimento di acque sotterranee per finalità irrigue.
 - 2)vincolo di inedificabilità assoluta fino alla conclusione della procedura in atto.
- Relativamente al sito **TR012 (Ex discarica Polymer)** sono in corso di elaborazione i dati risultanti dai campionamenti effettuati sulle acque, sui terreni e sui rifiuti ma, in relazione ad alcuni rapporti di prova relativi ai test di cessione di alcuni campioni di rifiuto prelevati e in attuazione del principio di precauzione, è stato disposto:
 - 1) divieto di utilizzare detti terreni per scopo agricolo.
 - 2) vincolo di inedificabilità assoluta fino alla conclusione della procedura in atto.
- In merito ai siti **TR009 e TR010 (Voc. Fiori 1 e 2)** sono in corso le operazioni di indagini preliminari connesse alla pianificazione di secondo livello in corso di istruttoria. In tale area non risultano presenti attività agricole;
- Per ciò che attiene ai siti **TR 013 e TR015 (Ex discarica di Maratta 1 e 2)**, con note prot. n. prot.n135474 del 12/10/2015 (Maratta 1-TR013) e prot. 133899 del 8/10/2015 (Maratta 2-TR015) sono stati invitati i proprietari delle aree ricadenti nella perimetrazione, per aver contezza dell'effettiva conoscenza del provvedimento regionale sopra indicato (che, ad ogni buon conto è stato loro notificato) e sono state richieste notizie in merito all'effettiva utilizzazione dei siti. A seguito delle riunioni effettuate presso la Direzione Edilizia Privata – Suape – Ambiente in data 30 Ottobre 2015 e in data 30 Novembre 2015 si è appreso dai proprietari che sui terreni



interessati si svolgono attività agricole in parte volte alla coltivazione di prodotti alimentari (orti) ed in parte alla produzione di alimenti per animali. La soc. Cipiccia, proprietaria del più vasto appezzamento ricompreso nella perimetrazione del sito TR ex discarica Maratta 2, nella riunione del 30 Novembre 2015 si è riservata di effettuare degli accertamenti sui prodotti agricoli provenienti da tali terreni, ma a tutt'oggi non ha prodotto alcuna documentazione utile a superare le criticità rilevate nel piano regionale di cui sopra.

- Relativamente al sito **TR014 (ex cava Sabbione)** con nota n153161 del 13 Novembre 2015 sono stati invitati i proprietari delle aree ricadenti nella perimetrazione per aver contezza dell'effettiva conoscenza del provvedimento regionale sopra indicato (che, ad ogni buon conto è stato loro notificato) e sono state richieste notizie in merito all'effettiva utilizzazione dei siti. Anche in questo caso, a seguito delle riunioni effettuate presso la Direzione Edilizia Privata – Suape – Ambiente in data 26/11/2015 si è appreso dai proprietari che sui terreni interessati si svolgono attività agricole in parte volte alla coltivazione di prodotti alimentari (orti) ed in parte alla produzione di alimenti per animali. La soc. C.S.C., proprietaria del più vasto appezzamento ricompreso nella perimetrazione, nella medesima riunione riunione si è riservata di ricercare la documentazione in possesso relativamente a tali terreni, ma a tutt'oggi non ha prodotto alcuna documentazione utile a superare le criticità rilevate nel piano regionale di cui sopra.

CONSIDERATO che:

in assenza degli interventi prescritti nel piano regionale per la bonifica dei siti inquinati:

- a) si reputa assolutamente sconsigliata la prosecuzione delle attività agricole funzionali alla produzione di alimenti umani o per animali;
- b) è necessaria, da parte dei proprietari la messa in sicurezza dei siti stessi, applicando eventualmente le misure contemplate nell'allegato 2 della parte IV titolo V (bonifiche dei siti contaminati) del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n.152;
- c) è stato espresso parere favorevole all'adozione dell'Ordinanza nel Tavolo Interistituzionale sull'Ambiente convocato dal Comune di Terni nel giorno 20.1.2016.

RITENUTO quindi di dover intervenire a tutela della salute pubblica.

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

ORDINA

Ai proprietari dei terreni ricadenti, anche in parte, all'interno dei siti **TR 013 e TR015 (Ex discarica di Maratta 1 e 2)** e del sito **TR014 (ex cava Sabbione)**, compresi all'interno della perimetrazione del *Piano regionale per la bonifica dei siti inquinati* approvato con Delibera di Consiglio Regionale del 5 Maggio 2009 n.301:

- 1) di non procedere alla coltivazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;
- 2) di non emungere acqua dal sottosuolo né ai fini idropotabili né per l'irrigazione di colture destinate all'alimentazione umana o animale

I suddetti divieti avranno vigenza fino alla conclusione delle operazioni prescritte dal piano sopra indicato.

DÀ MANDATO

- Al Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio e al Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio di predisporre quanto occorre per procedere alla notifica della presente ordinanza ai soggetti destinatari.



COMUNE DI TERNI

C.so del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549570
comune.terni@postacert.umbria.it



- al Comando Polizia Municipale di dare esecuzione alla presente Ordinanza e di vigilare sulla puntuale osservanza della stessa.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si applica l'art. 650 del c.p.

Si informa – ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo.

Il Sindaco
(Sen. Leopoldo Di Girolamo)